



Ministero della Giustizia

**GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA**

Roma,

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO

S E D E

OGGETTO: A.C. 3954 concernente: “Conversione in legge del decreto legge 30 giugno 2016, n.117₂ recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico”.

In riferimento alle proposta emendativa relativa al provvedimento in oggetto indicato, si trasmette l' unita relazione tecnica.

Il Dirigente

Massimiliano Micheletti



Ministero della Giustizia

**GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA**

AC 3954

“CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 30 GIUGNO 2016, N.117, RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO”

EMENDAMENTO 1.1 Rossomando

RIFORMULAZIONE

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Fermo restando l’espletamento delle procedure di mobilità già avviate ed in corso e al fine di dare compiuta attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, nonché per assicurare la piena attuazione al trasferimento delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è autorizzato, trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere a tempo indeterminato un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto o mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis individua le predette graduatorie e definisce i criteri e le priorità delle procedure assunzionali da avviare, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai processi di razionalizzazione organizzativa e ai conseguenti fabbisogni di professionalità.

2-quater. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica relativa alla conclusione delle procedure di mobilità di cui all’articolo 1,



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n.190 e all'articolo 1, comma 771, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è altresì autorizzato a procedere all'assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria non reclutate con le predette procedure di mobilità, nell'ambito e nei limiti delle residue risorse finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti previsti dalle predette disposizioni, mediante nuove procedure concorsuali disciplinate dal decreto adottato a norma del comma 2-bis.

2-quinquies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 234, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle modalità di impiego delle ordinarie facoltà assunzionali.

2-sexies. Il reclutamento di cui ai commi 2-bis e 2-quater è autorizzato nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 425, settimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2-septies. Le procedure di cui ai commi 2-bis e 2-quater sono disposte in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. Le medesime procedure hanno carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali. Il reclutamento mediante le procedure concorsuali di cui ai commi 2-bis e 2-quater è disposto in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

2-octies. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui ai commi 2-bis e 2-quater, con decreto del Ministro della giustizia si provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, e della relativa spesa, alla rimodulazione dei profili professionali e alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, nonché alla individuazione di



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

nuovi profili anche tecnici, nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente del comparto ministeri.

2-novies. Ai fini del completamento delle procedure di cui all'articolo 21 *quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n.132, nonché delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n.190, e di cui all'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono autorizzate eventuali posizioni soprannumerarie nei profili nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 e della relativa spesa, fino al completo riassorbimento e alla revisione della relativa pianta organica.

2-decies. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è soppresso.

2-undecies. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2-duodecies All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settimo periodo, la parola "2000" è sostituita dalla seguente: "1268", le parole "1000 nel corso dell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "878 nel corso dell'anno 2016" e le parole "1000 nel corso dell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "390 nel corso dell'anno 2017".

2-terdecies. All'articolo 21, comma 1, del Decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola "2000" è sostituita dalla seguente: "1268", le parole "1000 nel corso dell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "878 nel corso dell'anno 2016" e le



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

parole “1000 nel corso dell’anno 2017” sono sostituite dalle seguenti “390 nel corso dell’anno 2017”.

2-quater decies. All’articolo 22, comma 1, del Decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola “49.200.000” è sostituita dalla seguente “43.588.000” la parola “94.200.000” è sostituita dalla seguente: “60.528.000” e la parola “93.200.000” è sostituita dalla seguente: “59.528.000”;

2-quindecies. All’articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto- legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola “46.000.000” è sostituita dalla seguente “40.388.000”, la parola “92.000.000” è sostituita dalla seguente: “58.328.000”.

2-sedecies. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, è autorizzata la spesa nel limite di euro 5.606.324 per l’anno 2016 e di euro 33.637.944 annui a decorrere dall’anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-septies decies. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

RELAZIONE TECNICA

L’emendamento in esame, ferme restando le procedure di mobilità già avviate, che consentiranno di inquadrare nei ruoli della giustizia un numero di 366 unità di personale amministrativo, ai sensi dell’articolo 1, comma 425, della legge 190/2014, intende realizzare un programma straordinario finalizzato all’attuazione di procedure concorsuali pubbliche, per l’assunzione di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nel ruolo dell’amministrazione giudiziaria, che si rende assolutamente necessario per contenere le gravi scoperture di organico presso gli uffici giudiziari e accompagnare il processo di digitalizzazione dell’apparato giudiziario, nonché per dare compiuta attuazione alle nuove disposizioni in materia di gestione delle spese di funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

In particolare, per la III Area risultano scoperture di organico per un totale di 4.159 unità, mentre per la II Area risultano scoperture di organico di 4.588 unità, che potranno solo parzialmente essere colmate con le procedure di mobilità già avviate.

Si prevede, pertanto, di avviare un programma di assunzioni, nel corso degli anni 2016 e 2017, di un contingente massimo di personale non dirigenziale di n. 1000 unità da inquadrare nei ruoli aree funzionali dell'amministrazione giudiziaria, prioritariamente attraverso lo scorrimento di graduatorie di altre pubbliche amministrazioni in corso di validità, comunque non anteriore a cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La determinazione dei criteri e delle priorità, da attuare in considerazione delle particolari esigenze connesse ai processi di razionalizzazione organizzativa ed ai conseguenti fabbisogni di professionalità necessarie, è demandata ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, teso a disciplinare, altresì, le procedure concorsuali da avviare.

Le procedure di assunzione delle 1.000 unità potranno essere finanziate avvalendosi delle residue risorse previste per le finalità di cui all'articolo 1 comma 425 della Legge 190/2014, allocate sul Fondo per l'efficienza della giustizia, di cui all'articolo 1 comma 96, della legge 190/2014.

La copertura finanziaria per le 366 unità di personale da acquisire attraverso le procedure di mobilità in fase di definizione, viene garantita, a legislazione vigente, attraverso quota parte delle risorse del *turn-over* per gli anni 2015 e 2016, già disponibili nel bilancio del Ministero della giustizia, sui corrispondenti capitoli stipendiali dell'UdV 1.2. giustizia civile e penale.

Ai fini della quantificazione degli oneri riferiti all'assunzione delle 1000 unità, sono stati utilizzati, prudenzialmente i parametri stipendiali delle posizioni economiche iniziali della II area per un numero massimo di 800 unità e della III area per un numero massimo di 200 unità, fatta salva la possibilità per l'amministrazione giudiziaria di rimodulare i predetti contingenti in funzione delle esigenze organizzative e delle occorrenti professionalità, comunque nel limite dell'autorizzazione di spesa appositamente quantificata.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Si riporta, di seguito, un prospetto concernente la stima degli oneri stipendiali:

E m o l u m e n t i					O n e r i A m m i n i s t r a z i o n e				Totale onere	Unità	oneri complessivo annuo	
Stipendio	vacanza contr.	13 [^]	Ind. Amm.	Totale emolum.	F.do pens.	Opera prev.	IRAP	TOTALE				
01/01/2009	01/07/2010				24,20%	5,68%	8,50%					
III	21.125,34	158,40	1.773,65	5.192,93	28.250,32	6.836,58	1.604,62	2.401,28	10.842,47	39.092,79	200	7.818.557,18
II	17.303,11	129,72	1.452,74	3.714,69	22.600,26	5.469,26	1.283,69	1.921,02	8.673,98	31.274,23	800	25.019.387,22
											32.837.944,40	

Gli oneri complessivi annui, sono quantificati in misura pari ad euro 33.637.944,00 tengono conto anche degli oneri accessori per il personale (buoni pasto ecc.) valutati in circa euro 800.000,00 all'anno.

Considerata la concreta applicazione delle disposizioni a decorrere dal 1° novembre 2016, sono stati quantificati gli oneri relativi all'ultimo bimestre 2016 e gli oneri a regime con decorrenza 2017.

Anno 2016 *euro* **5.606.324,00**

Anno 2017 e a regime euro **33.637.944,00**

Si prevede, infine, una specifica autorizzazione di spesa, connessa allo svolgimento delle procedure concorsuali, pari a euro 350.000 per l'anno 2016, in ragione della possibilità di utilizzare, in via prioritaria, lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già espletati presso altre amministrazioni pubbliche, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

La conclusione delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1 comma 425 della Legge 190/2014, consentirà inoltre di poter utilizzare le residue risorse del 2015 e 2016 che si renderanno disponibili per il *turn over*, ammontanti complessivamente a circa 28 milioni di euro (calcolati al lordo delle esigenze finanziarie occorrenti per l'inquadramento delle 366 unità di personale della mobilità), determinate sulla base delle cessazioni intervenute nel corso degli anni 2014 e 2015.

Infatti, ai sensi dell'articolo 1, comma 234 della legge 208/2015, le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni sono ripristinate alla conclusione della collocazione del personale interessato dalle procedure di mobilità attraverso il portale della funzione pubblica, con la possibilità da parte del Ministero della giustizia, di procedere all'assunzione di un ulteriore contingente di personale delle aree funzionali, stimato in circa 400/500 unità, mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'emendamento in esame prevede, inoltre, la possibilità, decorsi 30 giorni dalla comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica della conclusione delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 190/2014 e di cui all'articolo 1, comma 771, della legge 208/2015, di procedere all'assunzione, a tempo indeterminato, di ulteriori unità di personale non dirigenziale, nel limite delle residue risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per la copertura dei contingenti previsti dalle citate leggi (complessive 3.000 unità per gli anni 2016 e 2017), in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn-over.

Per le finalità del programma assunzionale, si provvede con Decreto del Ministro della Giustizia alla rimodulazione dei profili professionali e alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, anche al fine di individuare nuovi profili tecnici, comunque nei limiti della dotazione organica complessiva dei ruoli dell'organizzazione giudiziaria, di cui alla tabella D del D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 e della relativa spesa, nel rispetto dell'ordinamento vigente del comparti Ministeri.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Per l'attuazione delle disposizioni concernenti l'assunzione delle 1000 unità di personale, si prevede apposita autorizzazione di spesa, per euro 5.606.324 per l'anno 2016 ed euro 33.637.944 a decorrere dall'anno 2017, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.